



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Relazione tecnica
alla legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento
per gli esercizi finanziari 2025 – 2027”

CAPO PRIMO - MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA FISCALE SULLE PERSONE FISICHE E POLITICHE PER LA NATALITÀ NONCHÉ IN MATERIA DI IRAP E DI CONTABILITÀ

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'innalzamento della soglia di esenzione (da 27.000 a 30.000 euro) per i soggetti senza figli a carico con imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef non superiore a 30.000 euro, sulla base dell'elaborazione dei dati risultanti dalle ultime dichiarazioni fiscali disponibili, comporta una perdita di gettito pari a circa 4,8 milioni di euro, con effetti, per il meccanismo di riscossione dell'imposta, sull'esercizio 2026.

Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione comporta la predisposizione di provvedimenti amministrativi che dovranno definire i criteri e le modalità per la sua attuazione, nonché il conseguente adeguamento del sistema informativo per la raccolta e la gestione delle domande.

Impatto finanziario

Con l'articolo in esame si introduce, a partire dal 1 gennaio 2026, una misura strutturale a sostegno della natalità, che va a sostituire altre agevolazioni di tipo una tantum o di breve durata vigenti per la medesima finalità. Si tratta di un nuovo assegno mensile che spetta in caso di nascita o adozione del terzo figlio, che sarà corrisposto fino al 10° anno di vita. Per il 2026 e il 2027 l'assegno spetta anche in caso di nascita di un figlio oltre il terzo. L'importo dell'assegno potrà essere differenziato in base alla condizione economico-patrimoniale e al fine di valorizzare l'occupazione femminile. Contestualmente vengono abrogate le misure afferenti il bonus di 5 mila euro spettante per la nascita o adozione del terzo figlio o successivi, la dote finanziaria e l'assegno di natalità per i terzi figli e successivi. Sulla scorta delle proiezioni di Istat, i terzi

figli che potrebbero nascere nel 2026 sono stati stimati in circa 530 e nel 2027 in circa 545, mentre i figli oltre il terzo sono stimati in 200 in ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si è valutato che il 25% dei terzi figli nati, appartenga a nuclei con ICEF oltre 0,40 mentre tutti i nati oltre al terzo appartengano a nuclei familiari con ICEF inferiore a 0,40. Ipotizzando di erogare un assegno mensile di 400 euro per i nuclei familiari con ICEF fino a 0,40 e di 250 per ICEF superiore a 0,40 o senza ICEF la spesa per la corresponsione della misura somma a circa 3,3 milioni di euro per il 2026 e a 6,7 milioni di euro per il 2027. Tenuto conto che vengono meno gli interventi sopracitati con una minore spesa stimata in 2,8 milioni nel 2026 e in 5 milioni nel 2027, il maggiore onere della misura in esame si attesta in 450 mila euro sul 2026 e 1,7 milioni di euro sul 2027. Per la stima della spesa a regime si è ipotizzata, sulla base delle proiezioni Istat, una crescita costante dei terzi figli nati che si attestano nel decimo anno, in circa 650, una sostanziale invarianza della situazione reddituale dei nuclei familiare nonché il riconoscimento di una maggiorazione dell'assegno di 200 euro mensile dopo il terzo anno del bambino alle donne che, se disoccupate, andranno a lavorare, o se lavoratrici, manterranno o incrementeranno il monte ore. Sulla base di tali assunti e tenuto conto del venir meno dell'onere delle misure abrogate (7,4 milioni di euro) la spesa stimata a regime è di 29 milioni di euro.

Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2026 e di 1.700.000 euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie) titolo 01 (spesa corrente), Capitolo 402601 (Assegno unico famiglie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 29 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 relativo all'IRAP

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Dall'analisi delle ultime dichiarazioni IRAP disponibili (Modello IRAP 2024 per l'anno d'imposta 2023) la base imponibile interessata dai potenziali beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 1 risulta pari a 4.411 milioni di euro. Ipotizzando che non più del 75% di tali aziende adottati nel corso del 2025 accordi territoriali o aziendali con le caratteristiche previste dalla disposizione provinciale, la base imponibile si riduce a 3.308 milioni di euro. Applicando la riduzione di 0,68 punti percentuali a tale base imponibile, si ottiene una perdita di gettito di circa 22,5 milioni di euro. Sempre dall'analisi delle predette dichiarazioni IRAP, la mancata conferma per l'anno d'imposta 2025 dell'agevolazione per chi incrementa i livelli occupazionali (comma 2 della norma) comporta un recupero di gettito di circa 7,5 milioni di euro. Per differenza, l'effetto complessivo della disposizione provinciale è rappresentato da un minor gettito di 15 milioni di euro (22,5 milioni – 7,5 milioni) che impatterà, per il meccanismo di versamento in acconti e saldi, sull'esercizio 2026.

Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4 - Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Per gli anni 2026 e 2027 è stato autorizzato il “Debito Autorizzato e Non Contratto” (DANC) per la copertura di 200 milioni di oneri relativi a investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale iscritti in tali esercizi. Tale debito è stato autorizzato per 94,7 milioni di euro nel 2026 e 105,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'ammortamento del debito decorre dall'anno successivo a quello di iscrizione a bilancio, pertanto, sulla base dei criteri previsti nella norma - durata 30 anni e tasso d'interesse al massimo del 4% - sono state quantificate le rate di ammortamento in quote costanti pari a 5,4 milioni di euro, dal 2027 per 30 anni per il debito autorizzato sul 2026 e pari a 6 milioni di euro, dal 2028 per 30 anni, per il debito autorizzato sul 2027. Le rate sono state imputate separatamente per la quota capitale e per la quota interessi negli anni di rispettiva competenza. Per il 2027 rispettivamente in 1,7 milioni di euro e in 3,7 milioni di euro.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, ENTI STRUMENTALI, PNRR E CONTRATTI PUBBLICI

Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 relative al personale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1. Il presente comma prevede la rideterminazione degli oneri per la contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2025-2027 previsti dal comma 1 art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 che risultano incrementati di euro 58,5 milioni per l'anno 2025, di euro 18,6 milioni per l'anno 2026 e di euro 1 milione dall'anno 2027. I suddetti oneri contrattuali sono destinati:

- *al finanziamento, per l'ammontare di 1 milione di euro a partire dal 2025, dell'incremento della quota Sanifonds, importo stimato prendendo a riferimento il riconoscimento di 25 euro per ciascuno dei 36.000 dipendenti oltre al 10% del contributo INPS;*
- *per euro 57,5 milioni per l'anno 2025 e per euro 17,6 milioni per l'anno 2026 a garantire, già a decorrere dal 1 gennaio 2025, un incremento del 6% della retribuzione base a tutto il personale degli enti destinatari della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 54 della legge sul personale della Provincia nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. La stima del 6% su un valore complessivo della retribuzione base, che è pari a circa 1,6 miliardi di euro, corrisponde a 96,6 milioni di euro. L'importo autorizzato tiene conto delle risorse già stanziare per il rinnovo del contratto in sede di assestamento di bilancio 2024 pari a 39,1 milioni di euro nel 2025 e a 79 milioni di euro nel 2026;*

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 58.500.000 di euro per l'anno 2025, con 18.600.000 di euro per l'anno 2026 e con 1.000.000 di euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) titolo 1 (Spesa corrente), capitolo 953300 (Fondo Rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 1.000.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 2. Il presente comma prevede la rideterminazione degli oneri previsti dal comma 1 art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2024, per la contrattazione collettiva provinciale riferita al personale del Comparto

Sanità, che risultano incrementati di euro 19,8 milioni. Detta somma sarà destinata nel rispetto delle direttive che saranno impartite dalla Giunta provinciale dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza sindacale. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le risorse nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) titolo 1 (Spesa corrente), capitolo 953300 (Fondo Rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 19.800.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 3. Il comma in esame prevede le somme da destinare al personale con qualifica di operatore socio sanitario che operano nelle A.P.S.P. che gestiscono servizi di RSA per un importo a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2025. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con le risorse nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) titolo 1 (Spesa corrente), capitolo 953300 (Fondo Rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 1.500.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 4. Con il comma 4 vengono introdotti il comma 1 ter e 1 quater dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024. In particolare:

- il comma 1 ter dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 che prevede, a decorrere dall'anno 2025, le somme necessarie a garantire ulteriori 2 milioni alla contrattazione riferita ai dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia provinciale per la rappresentanza sindacale.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 ter (2 milioni di euro) si provvede per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con le risorse nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) titolo 1 (Spesa corrente), capitolo 953300 (Fondo Rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 2.000.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

- il comma 1 quater dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 che autorizza le risorse necessarie a:

- garantire la presenza medica nelle case di comunità. Si tratta di 1,5 milioni di euro a regime, importo stimato sulla base del compenso orario aggiuntivo di euro 13,62 previsto dall'ACN della medicina generale del 4 aprile 2024 per le ore svolte nelle 12 Case di Comunità previste dalla programmazione provinciale (24 ore 7 giorni su 7 nelle Case di comunità HUB e 12 ore 6 giorni su 7 nelle Case di Comunità SPOKE). Per il 2025 il fabbisogno è stimato in 1 ml di euro, tenuto conto che alcune Case di comunità saranno attivate già a partire dal 2025;
- riconoscere le attività orarie aggiuntive svolte dai medici nell'ambito delle nuove Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e altre attività aggiuntive che saranno definite in sede contrattuale, nell'ambito delle materie demandate alla contrattazione integrativa, nonché per la pediatria di libera scelta e per la specialistica ambulatoriale la definizione di prestazioni e attività aggiuntive che saranno definite in sede contrattuale nell'ambito delle materie demandate alla contrattazione integrativa. Per tali finalità è stata autorizzata dal 2026 la somma 1,5 milioni di euro.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 quater, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2025 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede con le risorse nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) titolo 01 (spesa corrente), capitolo 441000-001 (Assegnazioni Azienda Sanitaria prestazioni sanitarie ordinarie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 3.000.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 6. La disposizione in oggetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio degli enti locali, in quanto le retribuzioni incentivanti sono a carico del quadro economico dell'opera o delle risorse stanziare per l'acquisto di beni o servizi.

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con riferimento ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non generano impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Con riferimento al comma 6 la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto le retribuzioni incentivanti sono a carico del quadro economico dell'opera e delle risorse finalizzate all'acquisto di beni o servizi.

Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 15 (Messa a disposizione di personale presso le sezioni di polizia giudiziaria) della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La disposizione di carattere ordinamentale non genera alcun impatto in termini di maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio provinciale, in quanto non va a modificare i reciproci rapporti finanziari disciplinati dalla disposizione vigente.

Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 22 (Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio) della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione comporta la predisposizione di provvedimenti amministrativi per la sua attuazione.

Impatto finanziario

La norma introduce per la Provincia, i suoi enti strumentali e gli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale, la possibilità di partecipare in natura o con apporto di denaro a fondi di investimento e, in generale, agli strumenti finanziari, istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia abilitati alla gestione del risparmio. La norma prevede inoltre che alla Provincia e alle altre amministrazioni quotate dei medesimi fondi debbano essere applicate commissioni analoghe. L'attuazione della norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto le eventuali partecipazioni potranno essere disposte nei limiti delle risorse che saranno rese disponibili dai singoli enti per tale finalità.

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 2 quinquies nella legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 , relativo al PNRR

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede un adeguamento, nei diversi settori, delle deliberazioni recanti criteri e modalità per l'attuazione degli interventi da parte della Provincia.

Impatto finanziario

La norma non ha impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto si limita a disporre che, nell'ambito delle attività di formazione organizzate ai sensi della legislazione provinciale e degli interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze, deve essere data priorità ad attività di formazione negli ambiti in cui vi sono i maggiori disallineamenti tra competenze richieste e offerte, con particolare riguardo alle competenze per la transizione verde.

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Commi 1 e 2 Le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto le retribuzioni incentivanti sono a carico del quadro economico dell'opera e delle risorse finalizzate all'acquisto di beni o servizi.

Altri commi: Non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto hanno carattere puramente ordinamentale.

Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1. Nessuno

Comma 2. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto le retribuzioni incentivanti sono a carico del quadro economico dell'opera.

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Commi 1, 2 e 3. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto si tratta di regolazioni catastali o tavolari effettuate nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche (comma 1,) o di acquisizioni di beni in luogo della procedura espropriativa (comma 2), i cui oneri dunque sono a carico del quadro economico dell'opera o all'interno delle risorse disponibili per la realizzazione di opere pubbliche.

Comma 4. La disposizione contenuta nel comma 4 ha carattere ordinamentale.

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma, disponendo la proroga delle convenzioni in essere tra ITEA S.p.a. e i comuni, si pone in continuità con attività per le quali i comuni già sostengono la spesa. Si tratta della gestione di 965 alloggi appartenenti a 9 enti locali per un costo complessivo pari a circa 301.000 euro, spesa a cui i Comuni continuano a farvi fronte con le risorse dei loro rispettivi bilanci, non comportando quindi per gli enti locali alcun onere aggiuntivo.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA CASA E DELLA FAMIGLIA, DISABILITÀ, ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 14 - Modificazione dell'articolo 17 (Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate) della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di provvedimenti amministrativi che dovranno definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.

Impatto finanziario

La norma posticipa di un anno l'attuazione della misura di sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate, adeguando la relativa copertura finanziaria. La conseguente spesa pari a 500.000 euro nel 2028 trova copertura nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) titolo 01 (spese correnti), capitolo 206520 (Trasferimenti a Comunità - Edilizia abitativa).

Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Commi 1, 2, 3 e 4 - Rispetto alla costituzione di fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi, quali strumenti per concorrere all'attuazione della politica provinciale della casa, con l'articolo in esame si ampliano le finalità che con gli stessi si possono perseguire, introducendo nello specifico la possibilità di favorire l'insediamento di nuclei familiari in zone periferiche o a rischio di spopolamento. Di seguito si riportano le valutazioni effettuate per calcolare l'impatto finanziario. Per raggiungere l'obiettivo della norma si è ipotizzato di istituire un fondo in grado di valorizzare nelle aree svantaggiate e nelle aree soggette ad overtourism, immobili non utilizzati dai quali ricavare circa 300 alloggi con una superficie media di 90 mq ciascuno. Il costo complessivo di tale operazione è stato stimato in circa 58 milioni di euro,

tenuto conto di un costo medio di ristrutturazione di circa 1.400 euro/mq, di costi per l'acquisizione delle aree stimati in circa 10 milioni e di altri costi legati a spese tecniche, polizze assicurative e varianti per ulteriori 10 milioni. La Provincia interviene assegnando un contributo pari a circa il 22% dell'intervento - 12,8 milioni di euro, imputato agli esercizi finanziari in base ai tempi di realizzazione degli immobili. Si ipotizza che la Provincia intervenga anche con un contributo a parziale copertura del canone degli alloggi che saranno locati dal fondo immobiliare pari a circa il 30%, per un onere a regime di 463 mila euro. La quantificazione negli anni tiene conto delle diverse tempistiche di avvio delle locazioni nelle zone svantaggiate rispetto a quelle dell'overturism nonché delle diverse percentuali di abbattimento dei canoni.

La spesa trova copertura come di seguito:

- per la parte in conto capitale
euro 1.800.000 sull'anno 2026, euro 2.800.000 sull'anno 2027, euro 3.400.000 sull'anno 2028 e di euro 4.800.000 sull'anno 2029 nell'ambito della missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) titolo 2 (spese in conto capitale), capitolo 652022 (Realizzazione alloggi RIVAL - conto capitale);
- per la parte sulla spesa corrente:
euro 50 mila sull'anno 2027, euro 375.000 sull'anno 2028, euro 177.000 sull'anno 2029, euro 458.000 sull'anno 2030 ed euro 463.000 sugli anni dal 2031 al 2041 nell'ambito della missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) titolo 1 (spese corrente), capitolo 651022 (Abbattimento canoni alloggi RIVAL - corrente).

Comma 5. La norma non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto introduce la possibilità per la Provincia di individuare misure organizzative che favoriscano il reperimento di alloggi da destinare ai lavoratori occupati sul territorio provinciale, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti privati, previa valutazione di fattibilità.

Art. 16 - Determinazione dei canoni di locazione locati a forze armate in attuazione dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La disposizione non ha impatto in termini di minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale; essa configura invece una maggiore entrata a favore del bilancio di Itea.

Art. 17 - Integrazione dell'articolo 30 (Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma in esame introduce una specifica tecnica riguardante gli alloggi che possono essere oggetto di autorecupero da parte dei soggetti collocati nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica anziché essere oggetto di recupero direttamente da parte di Itea. Non vi è quindi impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori oneri, risultando gli stessi ricompresi all'interno dei finanziamenti previsti per Itea nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 651050 (Edilizia abitativa - acquisto servizi) e Titolo 2 (Spese in c/capitale) Capitolo 652010 (Fondo provinciale casa c/capitale).

Art. 18 - Integrazione dell'articolo 87 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha impatto sulla finanza degli enti del sistema territoriale provinciale integrato in quanto si limita ad uniformare le modalità di gestione dei finanziamenti provinciali alle Comunità.

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'articolo in esame introduce la possibilità di individuare, nelle more della definizione di un quadro unitario di politiche in favore della famiglia, interventi volti a sostenere le famiglie nel loro progetto di vita. Per espressa disposizione normativa le iniziative dovranno essere definite nei limiti delle risorse messe a disposizione con il medesimo articolo.

La spesa complessiva ammonta complessivamente a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e trova copertura nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 5 (Interventi per le famiglie) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 402611 (Interventi a favore della famiglia).

Art. 20 - Disposizioni temporanee per lo svolgimento nel territorio provinciale della sperimentazione della normativa statale in materia di disabilità

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede una riorganizzazione delle attività e dei servizi svolti dall'Azienda sanitaria, al fine di dare attuazione ai contenuti della medesima.

Impatto finanziario

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS). La disposizione infatti non introduce una nuova attività ma si limita a prevedere

l'applicazione, in via temporanea, della normativa statale in luogo di quella provinciale, per consentire la sperimentazione sul territorio provinciale della riforma statale in materia di disabilità.

Art. 21 - Integrazioni della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

Definizione della disciplina attuativa per la valutazione dei progetti, le modalità di erogazione e gli eventuali punteggi per la graduazione degli interventi.

Impatto finanziario

La spesa è stata stimata ipotizzando la presentazione da parte dei Comuni di 10/15 domande all'anno afferenti interventi di eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva o con problemi di comunicazione e prevedendo un sostegno parziale (85%) alla spesa massima ammissibile stimata, sulla base di analoghe esperienze sul territorio nazionale, di circa 40.000 euro a progetto. Il contributo massimo concedibile medio risulta essere quindi pari a 34.000 euro a iniziativa.

Tale spesa ammonta complessivamente a 400 mila euro per gli anni 2026 e 2027 e trova copertura nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 2 (Interventi per la disabilità) titolo 2 (spesa in conto capitale) capitolo 404652 (Progetti accessibilità e inclusività - contributi).

Art. 22 - Modificazioni dell'articolo 24 (Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale, in quanto si limita a prorogare di un anno il termine per il completamento delle procedure di stabilizzazione del personale addetto ai servizi di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24 della legge provinciale n. 18/2017; stabilizzazioni che dovranno comunque avvenire, per espressa disposizione di legge, nel rispetto dei limiti assunzionali fissati, tempo per tempo, dalla normativa provinciale.

Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, relative alla stabilizzazione di personale e alla proroga di graduatorie del comparto scuola

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma di natura ordinamentale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

Art. 24 - Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria e del personale docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado

Impatto organizzativo-procedurale

La stabilizzazione comporta l'approvazione, con deliberazione della Giunta provinciale, del relativo bando e l'esecuzione di quest'ultimo.

Impatto finanziario

La norma non comporta impatto finanziario in termini di maggiori oneri e/o minori entrate a carico del bilancio provinciale. In base al fabbisogno assunzionale rilevato in rapporto alla stima dei pensionamenti, si provvederà a coprire i posti che si renderanno vacanti con personale a tempo indeterminato in luogo di personale con un incarico annuale, ma i posti dell'organico di diritto non varieranno. Si prevede la stabilizzazione di circa 150 persone, per una retribuzione annua lorda media di 40 mila euro ed un controvalore complessivo, quindi, pari a circa 6 milioni di euro.

Art. 25 - Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

L'articolo incrementa di 150 mila euro la quota una tantum da riconoscere a favore delle associazioni delle scuole dell'infanzia equiparate per il riconoscimento, nell'ambito delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1997, degli adeguamenti contrattuali riferiti al personale del comparto autonomie locali fino al termine dell'anno scolastico 2024-2025.

Il maggiore onere è stato calcolato sulla base di quanto comunicato dalla FPSM - Federazione provinciale scuole materne in merito alle maggiori spese dalla stessa sostenute per l'applicazione ai propri dipendenti delle disposizioni contrattuali della Provincia - Comparto Autonomie locali, Area non dirigenziale (120 mila euro, al netto dei conguagli retributivi per lavoro straordinario).

Tenuto conto del fatto che la maggior spesa complessiva riconosciuta deve includere anche gli altri due soggetti beneficiari del finanziamento di cui al già citato articolo 48 legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 (Associazione Co.E.S.I. e ASIF Chimelli), e che quanto rappresentato da FPSM rappresenta l'80% circa di detta maggior spesa, quest'ultima ammonta dunque, complessivamente, a 150 mila euro.

Tale spesa trova copertura, per l'anno 2025, nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica) Titolo 1 (Spesa corrente), Capitolo 250550-001 (Contributi gestione scuole infanzia - altri soggetti).

Art. 26 - Integrazione dell'articolo 95 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 27 - Modificazione dell'articolo 21 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali) della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 28 - Modificazione dell'articolo 21 (Risorse per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali) della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con l'articolo in esame sono stati autorizzati ulteriori 200 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per favorire un progressivo percorso di avvicinamento dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali rispetto a quelle applicati ai docenti delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale. Tale cifra costituisce, per espressa disposizione di norma, il limite massimo entro il quale dovranno essere definiti gli accordi contrattuali.

La spesa trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere regime stimato in 200 mila euro si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 29 - Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione comporta la predisposizione di provvedimenti amministrativi per la sua attuazione.

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale. La norma infatti non introduce nuove forme agevolative ma rivede le modalità di finanziamenti estendendo la possibilità di attivare convenzioni anche con i soggetti culturali ai quali sono stati finanziati progetti di rilievo provinciale in via continuativa per oltre trent'anni, mantenendo inalterato l'ammontare complessivo delle risorse destinate ai progetti culturali.

Art. 30 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli Studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma prevede l'assegnazione all'Università degli Studi di Trento, di risorse destinate all'attivazione di forme di collaborazione per favorire la conoscenza del mercato del lavoro locale e l'orientamento al lavoro degli studenti.

Si stima che possano essere attivate un numero di 5 collaborazioni all'anno, calcolando come valore massimo riconoscibile a ciascun collaboratore (in relazione all'impegno lavorativo annuo previsto, nonché ad altre spese di divulgazione e comunicazione) un importo che ammonta a circa 20 mila euro all'anno, riferito al costo ministeriale di una borsa di dottorato di ricerca (al netto delle maggiorazioni per il periodo all'estero e per l'attività di ricerca). Si stima pertanto che il costo complessivo ammonti a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Tali risorse, assegnate all'Ateneo nell'ambito dell'Atto di indirizzo, trovano copertura nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 3 (Ricerca e innovazione) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 317000-001 (Ricerca - atto indirizzo Università).

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT, TURISMO, IMPIANTI A FUNE E PISTE DA SCI

Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione comporta la predisposizione di provvedimenti amministrativi per la sua attuazione.

Impatto finanziario

Comma 1. Nessuno

Comma 2. Il comma 1 quater dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021 introdotto con il comma 2 prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno per i membri della famiglia Olimpica tra cui rientrano il presidente e i membri del CIO, delle federazioni internazionali e dei comitati olimpici nazionali, atleti, funzionari, rappresentanti dei media e degli sponsor. L'esenzione è relativa ai pernottamenti effettuati dal 23 gennaio al 18 marzo 2026. La quantificazione delle minori entrate conseguenti all'applicazione di tale disposizione è stata effettuata in base al numero dei pernottamenti che il Comitato organizzatore ha ritenuto necessario per garantire lo svolgimento delle Olimpiadi. Si tratta 145.730 pernottamenti in strutture a 3 o 4 stelle nei 27 Comuni coinvolti per un valore medio dell'imposta provinciale di soggiorno di euro 2,12 a pernottamento. Il minor gettito è pertanto quantificato in 310 mila euro sull'anno 2026. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Comma 3. La norma prevede la proroga, fino alla stagione invernale 2027-2028, della disposizione che permette alla Provincia di sostenere il Progetto "Trentino Azzurro Olimpico", con l'obiettivo di strutturare una rappresentativa agonistica di punta per le discipline dello sci e quelle del ghiaccio contribuendo a contenere gli oneri altrimenti ricadenti sulle famiglie dei giovani atleti. Per raggiungere tale obiettivo si ritiene di stimare in 400 mila euro annui il fabbisogno finanziario, tenuto conto che le oltre 100 società, i tecnici, gli allenatori, gli atleti affrontano calendari sia per la preparazione agonistica sia per la realizzazione di appuntamenti sportivi particolarmente impegnativi. Le manifestazioni sono infatti più di

2.000 all'anno, più di 80 gare all'anno sono di carattere internazionale. I tesserati alle discipline sono oltre circa 10.000, con più di 35 allenatori trentini in nazionale e oltre 100 allenatori FISI e 110 giudici di gara. Alla luce di tali dati, nello stimare il fabbisogno si è ipotizzata un'agevolazione media di 4 mila euro annui per società. Tale spesa, quantificata in 400 mila euro per ciascuna delle due stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027 trova copertura nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) titolo 02 (spesa in conto capitale), capitolo 615500 (Fondo promozione turistica territoriale - ambito provinciale).

Comma 4. L'articolo 4 quinquies 1 della legge provinciale n. 8 del 2021 introdotto con il comma 4, autorizza la Provincia a partecipare al comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG) Dolomiti Valtellina 2028, assicurando, d'intesa con gli altri enti partecipanti, il supporto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi. Si autorizza, altresì, la Provincia a concorrere alle spese di funzionamento e di finanziamento delle attività di tale organismo. Tale spesa, quantificata in 5 mila euro per l'anno 2025, trova copertura nell'ambito della missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 1 (Sport e tempo libero) titolo 1 (spese correnti), capitolo 358214 (Young Olympics games - YOG 2028).

Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto si limita a prorogare la durata della fase transitoria prevista per l'APT della Val di Non, al fine di permettere alla stessa di mantenere la sua attuale configurazione, in attesa del definitivo assestamento della geografia degli ambiti territoriali, che sta attraversando una fase di fisiologico riposizionamento stante la naturale elasticità delle valutazioni concernente gli ambiti turistici.

Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987) e abrogazione di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di provvedimenti amministrativi per l'attuazione dell'articolo, il quale prevede altresì una semplificazione sulle procedure autorizzatorie.

Impatto finanziario

Comma 8. La norma ha un impatto sul bilancio provinciale in termini di minori entrate in quanto a partire dall'entrata in vigore della stessa, le sanzioni saranno di competenza dello Stato e non più della Provincia. La quantificazione delle minori entrate sul bilancio provinciale è stimata in 37 mila euro per gli anni 2026 e 2027, pari alla media delle somme introitate negli esercizi precedenti dalla Provincia nell'applicazione delle suddette sanzioni (2024-2025). Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo comma si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Altri commi. Nessuno.

Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione comporta la predisposizione di provvedimenti amministrativi che dovranno definire i criteri e le modalità per la sua attuazione.

Impatto finanziario

Comma 1. La norma non comporta oneri finanziari in quanto l'introduzione della modalità di agevolazione di cui alla lettera a) quater si pone in alternativa agli aiuti di cui alle lettere a), b) ed e), risultando quindi ricompresa nel budget di spesa annualmente destinato al sostegno degli investimenti realizzati dalle imprese esercenti impianti a fune e piste da sci. Inoltre, considerato il limite massimo dell'aiuto previsto per la fattispecie dall'articolo 55, comma 12 del Regolamento UE n. 651/2014 (2,2 milioni di euro), i contributi relativi ad investimenti di spesa a partire da 2,75 milioni di euro avrebbero una misura di aiuto progressivamente ridotta dall'80% a scendere. Si rileva altresì come la simulazione effettuata applicando alle concessioni dell'anno 2024 la misura alternativa introdotta con il presente articolo (80% - tetto massimo di aiuto 2,2 milioni di euro), abbia evidenziato una spesa leggermente inferiore rispetto a quella sostenuta (13 milioni contro 14 milioni), ciò a significare che il limite massimo di 2,2 milioni per gli investimenti a partire da 2,75 milioni genera un risparmio sufficiente per coprire la maggiore spesa che si sosterrà per gli investimenti di minore entità.

Commi 2 e 3. Si tratta di disposizioni che non hanno impatto finanziario in quanto volte unicamente ad abrogare la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 35 del 1988, richiesta all'atto di presentazione della domanda di contributo, non più in linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 della legge interessata che, modificato rispetto al testo originale, ammette ora, seppure per i soli casi indicati dalla Giunta provinciale, il cumulo degli aiuti previsti dalla legge provinciale con altri aiuti.

Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di provvedimenti amministrativi che dovranno definire condizioni e modalità per ottenere l'attestazione di identità territoriale.

Impatto finanziario

Comma 1: nessuno

Commi 2 e 3: Le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto attengono all'istituzione di un'attestazione di identità territoriale da assegnare agli esercizi commerciali in luogo del marchio previsto dalla normativa che si va a modificare.

Sezione V - Disposizioni in materia di sviluppo economico, agricoltura ed energia

Art. 36 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non introduce ulteriori forme agevolative ma mira unicamente a consentire la concessione di aiuti per operazioni di rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa anche qualora queste avvengano in modo diverso rispetto all'aumento di capitale sociale, quali ad esempio l'aumento delle riserve patrimoniali o un sovrapprezzo delle azioni.

Art. 37 - Revisione straordinaria di contributi e finanziamenti risalenti**Impatto organizzativo-procedurale**

La disposizione prevede la predisposizione di provvedimenti amministrativi che dovranno definire i criteri e le modalità per la sua attuazione.

Impatto finanziario

Dalla norma in esame non deriva impatto sul bilancio provinciale che necessita di copertura finanziaria (minori entrate o maggiori oneri). Dalla sua applicazione potrebbero derivare maggiori disponibilità (risparmi di spesa o maggiori entrate) delle quali si terrà conto in sede attuativa.

Art. 38 - Modificazioni dell'articolo 26 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno, si tratta di un mero aggiornamento di riferimenti normativi.

Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Legge provinciale sulle cave 2006)**Impatto organizzativo-procedurale**

La disposizione prevede la predisposizione di provvedimenti amministrativi che dovranno definire i criteri e le modalità per la sua attuazione.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale n. 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)**Impatto organizzativo-procedurale**

La disposizione prevede la predisposizione di provvedimenti amministrativi per la sua attuazione.

Impatto finanziario

Comma 1. La proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto i provvedimenti di attuazione della disposizione normativa devono contenere, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 7 del 1979 - legge provinciale di contabilità -, criteri di priorità d'intervento, graduazione delle misure agevolative o dimensionamento delle iniziative volti a garantire il rispetto dei volumi di risorse autorizzate per la legge provinciale sull'agricoltura 2003.

Comma 4. L'articolo 43 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 introdotto con il comma 4, prevede tra le altre cose che la Provincia possa organizzare direttamente dei corsi di formazione, nonché degli aggiornamenti, per l'iscrizione all'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee. La spesa per l'organizzazione degli esami per l'iscrizione al suddetto elenco di coloro che hanno già precedentemente sostenuto i corsi è stimata in 5 mila euro per l'anno 2025 mentre la spesa per l'organizzazione dei corsi è quantificata in 30 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) titolo 01 (spesa corrente), capitolo 506150-002 (Attività dimostrativa - agricoltura biologica). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci.

comma 7. Il comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto, per espressa disposizione di legge, la partecipazione al coordinamento provinciale AKIS è a titolo gratuito.

Altri commi. Nessuno.

Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022)

Impatto organizzativo-procedurale

Con riferimento al comma 2 è previsto un incremento delle pratiche amministrative connesse all'ampliamento delle casistiche oggetto dell'autorizzazione integrata.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 43 - Accordo interregionale con il Veneto per la definizione di rapporti pregressi relativi a Collicello

Impatto organizzativo-procedurale

La norma proposta non ha un impatto organizzativo. La norma determina lo svolgimento di specifiche attività rientranti nelle funzioni tecnico-amministrative svolta dall'Ufficio affari giuridici e amministrativi incardinato in APRIE e, in parte, del Servizio gestione delle risorse idriche ed energetiche.

Impatto finanziario

La norma prevede la possibilità per la Provincia di definire con la Regione Veneto i rapporti pregressi relativi alla monetizzazione della fornitura gratuita di energia elettrica relativa alla concessione denominata "Collicello" fino al 31 dicembre 2024, mediante la conclusione di accordi con la Regione medesima. Il calcolo dell'impatto finanziario, non di facile quantificazione essendo pendenti alcuni contenziosi e in corso interlocuzioni fra le Amministrazioni interessate, è stato stimato dalla struttura competente sulla base dei dati disponibili e, a titolo precauzionale, considerando rimborsabili tutti gli anni successivi all'entrata in vigore della Legge Regionale e cioè dal 2021 al 2023. Nel 2024 non risulta ritirato alcun quantitativo di energia elettrica gratuita. Sinteticamente si tratta di 2.863.080,00 kWh complessivi per un costo medio di 0,1746 €/kWh.

Tale spesa, stimata in 500.000 euro per l'anno 2025, trova copertura nell'ambito della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 4 (Servizio idrico integrato), titolo 1 (spese correnti), capitolo 808904 (Rimborso somme energia).

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Art. 44 - Modificazioni della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione, con particolare riferimento al comma 3, prevede l'elaborazione di un regolamento.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 45 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione comporta la predisposizione di un provvedimento amministrativo che dovrà definire i criteri e le modalità per la sua attuazione.

Impatto finanziario

Per l'attuazione della norma in esame viene messo a disposizione un budget di 160 mila euro sul 2025, importo determinato come di seguito.

Si prevede di dare avvio alla sperimentazione coinvolgendo 7 dei 17 corpi di polizia locale attualmente costituiti. Ciascun corpo coinvolto sarà dotato di 2 taser. I costi unitari per l'acquisto di un taser si aggirano tra i 6-10 mila euro per un totale massimo di 140 mila euro. È stata inoltre prevista la possibilità di finanziare una specifica formazione e addestramento per la quale è stata stimata una spesa di 20 mila euro.

La spesa complessiva (160 mila euro) trova copertura per l'anno 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali) titolo 2 (spese in conto capitale), capitolo 205250 (Sistema integrato di sicurezza - c/capitale).

Art. 46- Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di provvedimenti amministrativi per la sua attuazione.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 47 - Modificazioni dell'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 48 - Integrazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'articolo in esame estende la possibilità di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica, diversa dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, anche alle persone. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto i provvedimenti di attuazione della disposizione normativa devono contenere, ai sensi del comma 2 della legge provinciale 7/1979 - legge di contabilità -, criteri di priorità d'intervento, graduazione delle misure agevolative o dimensionamento delle iniziative volti a garantire il rispetto dei volumi di risorse autorizzate per questo articolo. Si ipotizzano casi molto limitati tenuto conto che negli ultimi anni si sono verificati solo due casi peraltro coperti dalla polizza assicurativa RCT della Provincia.

Art. 49 - Integrazioni della legge provinciale sulla caccia 1991

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di provvedimenti amministrativi che dovranno definire i criteri e le modalità per la sua attuazione.

Impatto finanziario

Commi 1 e 4. La valutazione dell'impatto finanziario della norma è stata effettuata considerando che dal 2014 ad oggi ci sono stati 9 attacchi. Ipotizzando un indennizzo di 25 mila euro l'uno si ritiene di stanziare per gli attacchi già verificatisi la somma di 225 mila euro e, in via assolutamente precauzionale, di 50 mila per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Tale spesa, quantificata in 275 mila euro per l'anno 2025 e in 50 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 trova copertura nell'ambito della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 1 (spesa corrente), capitolo 805671 (Indennizzi danni persona provocati da orso). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Commi 2 e 3. Nessuno

Art. 50 -Modificazioni della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 51 -Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 2: La disposizione in esame estende la possibilità di concedere contributi ai comuni anche per lavori di somma urgenza realizzati sui beni di uso civico amministrati dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC) e dagli enti esponentziali della collettività, o appartenenti alle Regole di Spinale e Manez, alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico e della Regola feudale di Predazzo. I relativi provvedimenti di attuazione devono contenere, ai sensi del comma 2 della legge provinciale 7/1979 - legge di contabilità -, criteri di priorità d'intervento, graduazione delle misure agevolative o dimensionamento delle iniziative volti a garantire il rispetto dei volumi di risorse autorizzate per questo articolo. Per tale finalità è stata autorizzata la spesa di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, ipotizzando un paio di casi all'anno per un contributo di 100 mila euro per intervento. Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 2 (Interventi a seguito di calamità naturali), titolo 2 (spese in conto capitale), capitolo 808200-005 (Contributi ai Comuni somma urgenza - tramite CDT).

Art. 52 - Disposizioni in materia di interventi umanitari per la striscia di Gaza

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma in esame vengono autorizzati 400.000 euro per l'anno 2025 da finalizzare ad interventi volti a fronteggiare l'emergenza umanitaria in atto nella striscia di Gaza.

Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 19 (Relazioni internazionali), programma 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo), titolo 1 (spesa corrente), capitolo 406950 (Solidarietà internazionale - spesa corrente)

Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione determina un'accelerazione delle tempistiche per la conclusione dei procedimenti in oggetto.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 54- Integrazione dell'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Sezione VIII - Disposizioni in materia di contabilità

Art. 55 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 2. Il fondo finalizzato a concorrere ai maggiori oneri in capo alle cooperative sociali che gestiscono servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale siglata nel 2024 costituito con l'art. 48 della legge provinciale n. 9 del 2024 viene adeguato nell'importo di 22,1 milioni nel 2025 e di 23,2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La maggiore spesa pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 trova copertura nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'ulteriore onere a regime, quantificato in 3,7 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 56 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con l'articolo si dà attuazione all'articolo 73 del D.lgs. 118/2011, che prevede il riconoscimento delle spese riportate nell'elenco allegato, che riguarda l'acquisizione di beni e servizi per le quali risultano già stanziati le risorse sul capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025, come indicato nell'elenco stesso.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 57 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 58 - Entrata in vigore

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

**IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- dott. Maurizio Fugatti-**